



COMUNE DI CONDOFURI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

* * * * *

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 03 del 02 Gennaio 2018

OGGETTO: Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 e piano annuale delle assunzioni 2018.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, questo giorno **DUE** del mese di **GENNAIO** alle ore 13:40 convocata con le prescritte modalità nella sede della Delegazione di Condofuri Marina si è riunita la giunta comunale. All'appello nominale risulta:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
MAFRICI Salvatore	SINDACO	x	
NAIMO Giulia	VICE SINDACO	x	
BARRECA Giuseppe	ASSESSORE	x	
ERMIDIO Rocco	ASSESSORE	x	
FOTI Giuseppe	ASSESSORE		x
TOTALE PRESENTI/ASSENTI		4	1

Partecipa il Segretario: dott.ssa Manuela FALDUTO incaricato della verbalizzazione del presente atto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Avv. Salvatore Mafrici, nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. In legge 213/12, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", come riportato in calce alla presente deliberazione;

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. In legge 213/12, il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", come riportato in calce alla presente deliberazione;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti preliminari all'approvazione del Bilancio di previsione vi è adozione del programma triennale del fabbisogno del personale;

VISTO l'art. 91 del D.lgs 267/2000 riguardante la competenza degli organi di vertice delle amministrazioni locali ad adottare provvedimenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

VISTO altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, il quale stabilisce che la ridefinizione degli uffici e della dotazione organica debba essere operata periodicamente o comunque a scadenza triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria pluriennale e che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

RICHIAMATO l'art. 39, comma 1, della legge 449/1997 che testualmente recita: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi e compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;

RICHIAMATO l'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 il quale, stabilisce che: *“Gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

TENUTO CONTO che il programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale la dotazione organica determinata;

VISTI:

- l'articolo 35 comma 4 del D. Lgs n. 165/2001 il quale dispone che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna Amministrazione o Ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale ;

- l'Art 91 del D.Lgs n. 267/2000 che riprende per gli enti locali le succitate disposizioni dell'Art. 39 comma 1 della legge n. 449/97;

RICHIAMATA la vigente dotazione organica dell'ente, rideterminata, da ultimo, con deliberazione di G.C. n. 24 del 29.02.16;

ATTESO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del vincolo stabilito dal pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, i vincoli secondo che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

VISTO l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto*

2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);

- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge (comma 557-quater).

RILEVATO che l'Ente, sulla base degli accertamenti effettuati dal Servizio Economico Finanziario, ha rispettato nell'anno 2017 e prevede di rispettare per l'anno 2018 i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia;

RILEVATO, che:

- nell'anno 2014, giusto decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del 17.12.14, l'Ente ha proceduto alla contrattualizzazione di n. 8 LPU, con contratto di lavoro a tempo determinato part-time, prorogati, da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 28.12.16, alla data del 30.12.17, e che, pertanto, ad oggi, il Comune ha alle proprie dipendenze n. 32 dipendenti, di cui 24 assunti con contratto a tempo indeterminato full-time e 8 assunti con contratto a tempo determinato, a 26 ore settimanali;

- che le suddette assunzioni sono state effettuate e successivamente prorogate in deroga alla normativa vigente in materia;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 29.12.17, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Processo di contrattualizzazione a tempo determinato LSU/LPU. Presa atto nota prot. SIAR n. 398044 del 22 dicembre 2017 e circolare integrativa prot. SIAR n. 400934 del 28/12/2017 del Dipartimento regionale "Sviluppo economico - lavoro - formazione e politiche sociali". Determinazioni.*", con la quale, fra l'altro si prorogavano fino al 31.12.18 i contratti a tempo determinato part-time, stipulati con n. 8 LPU, e si demandava al competente Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Condofuri la predisposizione di una eventuale proposta di rideterminazione della dotazione organica, di piano delle assunzioni e di programmazione triennale del fabbisogno del personale finalizzati alla possibile stabilizzazione dei lavoratori predetti;

DATO ATTO che sono ancora in corso gli adempimenti inerenti la predisposizione del piano delle assunzioni e della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/20120 finalizzati alla possibile stabilizzazione dei lavoratori LPU predetti e che, pertanto, la presente deliberazione sarà oggetto di ulteriore modifica e integrazione

RICHIAMATO l'art. 9, comma 28 del D.L. 31.05.10, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30.07.10, e s.m.i., che fissa un limite di spesa annuo con riferimento alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009, relativamente all'acquisizione di personale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, prevedendo in particolare che: "...A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore

sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”;

DATO ATTO che La Sezione della Autonomie della Corte dei Conti, nella deliberazione n. 1/2017 legittima il ricorso a forme flessibili di lavoro anche per gli enti che non vi hanno fatto ricorso nel triennio 2007 – 2009, purchè con motivato provvedimento si proceda a effettuare le assunzioni per assoluta necessità e nel rispetto dell'articolo 36, commi 2 e seguenti, del Dlgs 165/2001 per far fronte a un servizio essenziale, la spesa così determinata sarà a sua volta il parametro finanziario per gli anni successivi.

VISTO l'art. 14, cc. 2-3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 che testualmente recita:

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

ATTESO che con tale disposizione, estesa quale principio di coordinamento della finanza pubblica anche alle regioni e agli enti locali, il legislatore ha voluto porre un limite alle spese per personale assunto con contratto a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro;

PRESO ATTO che in forza delle suddette norme vengono stabiliti due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero

1. limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;
2. limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;

VISTO l' art. 16 del D.L. 113/2016, convertito in Legge in data 7.8.2016 n. 160 il quale al "comma 1 Quater" ha disposto che le assunzioni di dirigenti in dotazione organica (art. 110 comma 1 del TUEL) non rientrano nei limiti del lavoro flessibile (art. 9, comma 28, D.L. 78/2010);

RICHIAMATE altresì le disposizioni del D.L. n. 113/2016 recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio”, nel testo definitivo dopo la conversione in legge n. 160/2016, in base alla quale viene superato il vincolo per cui i comuni che avevano superato nell'anno precedente la incidenza media del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente del triennio 2011/2013 non potevano effettuare assunzione

di personale. Di conseguenza le amministrazioni che erano soggette al patto di stabilità oggi devono dimostrare, per poter dare corso ad assunzione di personale, di aver rispettato nell'anno precedente sia il patto di stabilità sia il tetto di spesa del personale, cioè di non avere superato la spesa del personale del triennio 2011/2013.

VISTO, in particolare, l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato da ultimo dal D.L. n. 113/2016, che recita: *"228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018."*

DATO ATTO che ad oggi non è possibile procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in quanto non si sono verificate cessazioni di personale nell'anno 2016;

PRESO ATTO che:

- con propria deliberazione n. 123 del 22.12.17, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a concedere il nulla osta definitivo per trasferimento tramite mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. a decorrere dalla data del 27.12.17 al dipendente comunale Arch. Simone Gangemi, cat. D, Responsabile Area Tecnica;

- non vi è la possibilità di tenere conto, ai fini del calcolo della capacità assunzionale dell'ente, dei dipendenti interessati dalle procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del d.lgs. 165/2001. Infatti, quanto alla possibilità di considerare fra le cessazioni intervenute nell'anno 2017 anche il dipendente eventualmente trasferito a mezzo di mobilità volontaria, occorre richiamare il consolidato orientamento elaborato dalla giurisprudenza contabile secondo cui le procedure di mobilità, in quanto finalizzate ad una più razionale distribuzione del personale fra le pubbliche amministrazioni, sono connotate da "neutralità finanziaria".

- La neutralità finanziaria opera sia in entrata che in uscita, con la conseguenza che, in uscita, la cessione per mobilità di un dipendente non è equiparabile ad una cessazione per pensionamento, decesso o altre cause e, dunque, non amplia la capacità assunzionale dell'ente cedente.

RITENUTO, essendo vacante il posto di Responsabile dell'Area Tecnica:

- di provvedere alla copertura dello stesso mediante la procedura di mobilità volontaria ex art. art. 30 del D.lgs 165/01, per la copertura di un posto full time a tempo indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1 in quanto l'ingresso di personale in mobilità, sempre che provenga da ente soggetto a vincoli assunzionali non può, considerarsi assunzione e, dunque, non intacca l'eventuale capacità assunzionale dell'ente (da ultimo Sez. Liguria, del. n. 37/2017; in questo senso altresì il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pronunciatosi dapprima con la circolare n. 4/2008 e poi con parere n. 4 del 19 marzo 2010).

- nelle more dell'espletamento della suddetta procedura, al fine di evitare il grave pregiudizio che il perdurare dell'assenza del Responsabile dell'Area Tecnica rischia di arrecare, di avviare la procedura di volta al conferimento dell'incarico a Tempo Determinato e full time per la copertura di n° 1 posto vacante di categoria D1 con profilo professionale di Istruttore Direttivo nell'ambito dell'Area tecnica ex art. 110, comma 1, D.Lgs. N° 267/2000, da assumersi con contratto a tempo determinato full time, da individuarsi, in via prioritaria mediante il ricorso allo scorrimento di graduatorie valide per assunzioni a tempo indeterminato presso questo ente o, comunque, con procedure para concorsuali;

DATO ATTO che le assunzioni di dirigenti e/o responsabili e/o elevate professionalità ex articolo 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, cioè per la copertura di posti vacanti in dotazione organica, non entrano nel tetto di spesa previsto per le assunzioni flessibili.

RITENUTO, di dover approvare l'aggiornamento al programma delle assunzioni afferente l'Anno 2018 ed al triennio 2018/2020, riservandosi la possibilità di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o nuove esigenze derivanti da trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire, con particolare riferimento agli anni 2018 e 2019, per ampliarne l'attuale portata programmatica, qualora intervengano spazi migliorativi in tema di disciplina assunzionale a tempo indeterminato degli enti locali da parte della normativa nazionale, al momento piuttosto rigida per quanta riguarda l'apposizione di vincoli di spesa inderogabili, e comunque nel rispetto dei nuovi limiti alla spesa per lavoro flessibile imposti dalla normativa;

RAVVISATA la necessità di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

ATTESO che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.Lgs. n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina delle assunzioni;

ACQUISITO, il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti e depositato in atti d'Ufficio;

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. In legge 213/12, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. In legge 213/12, il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal del Responsabile dell'Ufficio competente

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

D E L I B E R A

1) **DI APPROVARE**, sulla base delle motivazioni e nei termini di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti, il programma triennale del fabbisogno di personale, con particolare riguardo alle assunzioni da effettuare nell'anno in corso come da prospetto che segue:

ANNO 2018		
Numero di posti	Qualifica funzionale e profilo professionale	Tipologia contratto
1	Procedura di mobilità volontaria ex art. 30 Dlgs 165/01 e, nelle more dell'espletamento di detta procedura, Assunzione ex art. 110 TUEL per copertura posto Responsabile Area Tecnica	Contratto a tempo indeterminato full time (mobilità volontaria) Contratto a tempo determinato full time (assunzione ex art. 110 TUEL)

ANNO 2019		
L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni nel periodo di riferimento,		

ANNO 2020		
L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni nel periodo di riferimento		

2) **DI DARE ATTO**:

- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'Art. 242 del D.Lgs n. 267/2000;
- - che l'Ente, sulla base degli accertamenti effettuati dal Servizio Economico Finanziario ha rispettato nell'anno 2016 e prevede di rispettare nell'anno 2017 i vincoli vigenti in materia;

3) **DI PROCEDERE** con cadenza annuale ad un adeguamento più puntuale del fabbisogno, in relazione anche al mutare delle priorità dell'Amministrazione e della normativa in materia;

4) **DI RISERVARSI** la possibilità di ulteriori variazioni ed integrazioni, in particolare in relazione al processo di stabilizzazione degli ex LPU di cui al D.lgs 25 maggio 2017, n. 75 (GU 130 del 7/6/2017), nonché in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o nuove esigenze derivanti da trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire, con particolare riferimento agli anni 2017 e 2018, per ampliarne l'attuale portata programmatica, qualora intervengano spazi migliorativi in tema di disciplina assunzionale a tempo indeterminato degli enti locali da parte della normativa nazionale, al momento piuttosto rigida per quanto riguarda l'apposizione di vincoli di spesa inderogabili, e comunque nel rispetto dei nuovi limiti alla spesa per lavoro flessibile imposti dalla normativa.

5) **DI DARE ATTO** che il presente atto deliberativo costituirà parte integrante e sostanziale del DUP 2018/2020:

6) **DI DEMANDARE** agli uffici competenti l'adozione di atti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione;

7) **DI DARE ATTO** che, relativamente alla programmazione di cui in oggetto il parere del Revisore Unico dei Conti, depositato in atti.

8) **DI DARE ATTO** che, la presente proposta di deliberazione è stata inoltrata alle associazioni sindacali con nota prot. n. 14153 del 22.12.17, ai sensi dell'art. 7 CCNL;

9) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Condofuri, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi;

10) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, c.4, DLgs.n.267/2000.

Il Responsabile dell'area amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL,

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Data _____

Il Responsabile
F.to Avv. Caterina Attinà

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Data _____

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Manuela Falduto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Avv. Salvatore Maftrici

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Falduto Manuela

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla **regolarità tecnica**
F.to Arch. Simone Gangemi


PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla **regolarità contabile**
F.to Dott.ssa Manuela Falduto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 03/01/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 03/01/2018

L'addetto alla Pubblicazione
F.to 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Falduto Manuela

Condofuri li

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune , senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D. Lgs. 267/2000

Data

L' addetto alla pubblicazione
F.to _____

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. _____ FOGLI.

DATA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv.  Falduto